



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

All'Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 – Alessandrino
pec: posta@cert.atofalessandrino.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 44 del 10/01/2023
 AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
 DESCRIZIONE: GAVI (AL)
 Intervento “Ristrutturazione serbatoio ‘Pistolino’ - realizzazione strada di accesso e rifacimento locale tecnico – Indizione conferenza dei servizi
 Loc. Lo Casale (C.T. F.g 32, mapp. 218, 443)

DATA RICHIESTA: data di arrivo 10/01/2023
 prot. entrata n. 372 del 12/01/2023

RICHIEDENTE: Gestione Acqua | Pubblico

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) in Conferenza di Servizi asincrona (Art. 14 bis L. 241/1990)
 Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c.4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE – VALUTAZIONI DI COMPETENZA

DESTINATARIO: Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n.6 – Alessandrino | Pubblico

ALTRO CONTENUTO: Rif. nota prot. n. 453-A del 13/01/2023

E
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE TRIMESTRALE
Protocollo N. 0018522023 del 09/02/2023
Fidati: LISIAG, LIBERTI

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento di “Ristrutturazione serbatoio ‘Pistolino’ - realizzazione strada di accesso e rifacimento locale tecnico” nel territorio comunale di Gavi;

Considerata la richiesta **di determinazione di competenza della Conferenza di Servizi**, trasmessa Ente di Governo Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 - Alessandrino (di seguito EGATO6) in data 10/01/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 372-A del 12/01/2023;

Tenuto conto del parere della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale, trasmesso da EGATO6 in allegato all'indizione della Conferenza di Servizi innanzi richiamata; questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni.

TUTELA PAESAGGISTICA

Dopo la presa visione della documentazione progettuale pubblicata sul sito di EGATO6 e della localizzazione dell'intervento in oggetto;

Tenuto conto che l'intervento ha come obiettivo il “ripristino dell'accessibilità e della fruibilità della vasca di accumulo denominata ‘Pistolino’ [e che lo stesso] si rende necessario ed indispensabile al fine di realizzare un accesso carrabile [...] che permetta di raggiungere la vasca in oggetto per eventuali interventi di manutenzione o semplice ispezione”;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in parte in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., per gli effetti dell'art.142 comma 1 lettera g) *territori coperti da boschi e foreste*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Preso atto che nella “Relazione forestale” a firma dei Dott. For. Davide Degioanni, si attesta la congruità dell'intervento sotto il profilo forestale e ambientale, in quanto “l'assenza di esemplari di notevole importanza, la presenza di un popolamento irregolare, il passato agricolo dell'area nonché il censimento di specie arboree ed erbacee esotiche invasive



rendono possibile l'intervento”;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art 146 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con la quale codesto Ente risulta aver verificato “[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”;

Considerato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che il progetto in epigrafe comporta alcune opere di scavo a varia profondità per la realizzazione di una pista sterrata che permetta l'accesso diretto all'area della vasca “Pistolino”, il rifacimento del locale tecnico esistente e la posa di una nuova linea di acquedotto costituita da n. 3 tubazioni in sostituzione delle linee esistenti.

Premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità realizzati da un soggetto che rientra fra quelli indicati nell'art. 3 c. 1 lett. hh D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio specificato nel successivo art. 117 del citato Decreto, come quello in esame che comportino scavo in terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell'opera pubblica con il patrimonio archeologico.

Evidenziato che detta procedura è volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo, da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Si rammenta che, sulla base degli esiti delle indagini archeologiche preliminari di cui sopra, è facoltà di questa Soprintendenza richiedere ulteriori livelli di approfondimento delle indagini archeologiche, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi (art. 25, c. 8), al fine di esprimere il necessario parere archeologico di competenza.

Considerato tuttavia che, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del DPCM del 14/02/2022, con cui sono state emanate le *Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*, per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione di Viarch sopra richiamata e la Soprintendenza può prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera e che il progetto in argomento ricade proprio in tale casistica.

Tutto ciò premesso, viste le limitate estensione e profondità delle opere di scavo in progetto,

Questo Ufficio, per quanto di competenza riguardo la tutela archeologica, **esprime parere favorevole** per la realizzazione dell'intervento in epigrafe e richiede che le opere di scavo previste siano sottoposte a controllo archeologico continuativo da parte di operatori in possesso dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotti con metodologia scientifica, senza oneri per questo Ufficio e secondo le indicazioni che la Soprintendenza scrivente potrà eventualmente dare per una migliore documentazione della giacitura archeologica.

Si segnala fin d'ora che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelati dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). In tal caso potranno essere richieste verifiche, attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della documentazione o a tutela di quanto rinvenuto.

Si richiede di comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza (ns. riferimento: pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it; peo: sabap-al@cultura.gov.it), il nominativo dell'impresa o del libero professionista incaricati e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari di questo Ufficio.

Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo archeologico effettuate, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna alla scrivente dei reperti archeologici (*ex lege* di proprietà statale) eventualmente rinvenuti dovrà avvenire



secondo le norme di consegna stabilite da questa Soprintendenza.

Si richiede che tali osservazioni vengano acquisite all'interno dell'autorizzazione paesaggistica e che il presente atto venga allegato al verbale della Conferenza dei Servizi.

Rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo, si trattiene agli atti la documentazione pervenuta a mezzo pec.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Lisa ACCURTI

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

I Responsabili dell'Istruttoria,
Tutela paesaggistica, Arch. Carlotta Matta
Tutela archeologica, Dott. Simone G. Lerma

